SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 1154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, FOLLONI, COVIELLO, LADU, BACCARINI, BEDIN, SECCHI, COSTA, DELFINO, TAMPONI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1994

Istituzione del Fondo di solidarietà aziendale

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge s'intende proporre la ridefinizione delle norme che regolano la Cassa integrazione guadagni mediante l'istituzione obbligatoria di un fondo, denominato «Fondo di solidarietà aziendale», per tutte le imprese legittimate, per legge, ad utilizzare la Cassa integrazione guadagni.

L'esigenza di prevedere un intervento legislativo che assicuri una corretta ed adeguata utilizzazione di questo istituto nasce dalla costatazione che, data la forte crisi, sempre più spesso si ricorre ad esso.

È sufficiente indicare, a tale proposito, che nel periodo tra gennaio e luglio 1994, a quanto risulta dalle statistiche Svimez, sono state autorizzate in Italia circa 253.943.040 ore di cassa integrazione per gli interventi ordinari e straordinari della gestione industriale, e 36.242.445 ore di cassa integrazione relativamente alla gestione edilizia.

La condizione deficitaria del bilancio dello Stato e l'urgente necessità di distinguere tra fondi di assistenza e fondi di previdenza impongono un intervento teso a responsabilizzare l'impresa nell'utilizzazione della Cassa integrazione guadagni.

Al riguardo si propone il ricorso ai fondi dello Stato soltanto in assenza di accantonamenti operati dalla stessa impresa nei momenti di conseguimento di utili di bilancio, prevedendo l'avvio del procedimento d'integrazione salariale, ordinario o straordinario, nel momento in cui l'impresa inizia ad usufruire del Fondo di solidarietà aziendale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione obbligatoria, nei bilanci delle imprese legittimate a ricorrere alla Cassa integrazione guadagni, di un fondo speciale di solidarietà aziendale, in modo che soltanto dopo il suo esaurimento si può ricorrere alla Cassa integrazione guadagni.

Tale fondo è gestito analogamente ai fondi pensione integrativi, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, con possibilità d'investimento in titoli di Stato i cui proventi debbono essere utilizzati soltanto per accrescere il fondo stesso (articolo 2) che, peraltro, gode di neutralità fiscale (articolo 3).

Sorge, dunque, l'obbligo per l'impresa che deve ricorrere alla Cassa integrazione guadagni di utilizzare in primo luogo il Fondo di solidarietà aziendale e soltanto successivamente, esaurito quest'ultimo, di rivolgersi ai fondi che lo Stato destina a tale scopo (articolo 4).

Con il prestito statale per l'impresa nasce l'obbligo di restituire quanto ricevuto non appena, superato il momento di crisi, produrrà utili (articolo 4, comma 2).

Soltanto dopo la totale restituzione di quanto ricevuto dallo Stato per sopperire alla mancanza, o all'insufficienza, del Fondo di solidarietà aziendale, l'impresa dovrà nuovamente vincolare il 10 per cento degli utili netti risultanti dal conto economico, per la formazione di detto Fondo (articolo 4, comma 4).

Le aliquote sulla retribuzione, corrisposte dalle imprese ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sono considerate credito dell'impresa nei confronti dello Stato qualora, quest'ultima, si avvalga degli interventi d'integrazione salariale (articolo 4, comma 5). In tale ipotesi i contributi addizionali di cui all'articolo 8 del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, o comunque i contributi maggiori o minori previsti dalla legge, comportano una

riduzione delle somme da restituire allo Stato nella misura della percentuale corrisposta (articolo 4, comma 6).

In ipotesi di liquidazione, qualora l'impresa abbia utilizzato i fondi che lo Stato destina per i costi della Cassa integrazione guadagni, gli eventuali utili saranno devoluti a favore dello Stato che risulta creditore previlegiato (articolo 5).

L'eventuale fusione od incorporazione dell'impresa con altre fa sì che il Fondo di solidarietà aziendale di ciascuna impresa costituisca parte del Fondo di solidarietà aziendale della società risultante o incorporante (articolo 6). Ne consegue che, se l'impresa incorporata o originariamente separata ha goduto dei fondi dello Stato per la Cassa integrazione guadagni, l'impresa incorporante o risultante è tenuta a provvedere alla restituzione di quanto ricevuto nella misura del 10 per cento degli

utili netti annuali risultanti dal conto economico (articolo 6, comma 2).

Per i gruppi d'impresa si prevede che l'insufficienza del Fondo di solidarietà aziendale di una delle imprese componenti venga colmata dal Fondo di solidarietà aziendale dell'impresa anche economicamente dominante (articolo 7).

La formazione degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo di solidarietà aziendale avviene mediante la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 8).

Nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo si applicano gli articoli 2392-2396 del codice civile (articolo 9).

L'articolo 10 prevede una ipotesi di reato per gli amministratori e i soggetti incaricati del controllo che si appropriano o distruggono denaro o titoli di Stato appartenenti al Fondo di solidarietà aziendale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo di solidarietà aziendale)

- 1. L'impresa che per legge ha diritto di ricorrere all'istituto della Cassa integrazione guadagni è obbligata ad istituire nel suo bilancio un fondo speciale, denominato «Fondo di solidarietà aziendale», da prelevarsi, nella misura del 10 per cento, sugli utili netti risultanti dal conto economico.
- 2. L'impresa può ricorrere alla Cassa integrazione guadagni soltanto dopo aver esaurito il Fondo di solidarietà aziendale (FOSA).
- 3. Prima di ricorrere al Fondo di solidarietà aziendale, l'impresa deve avviare il procedimento d'integrazione salariale, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di ottenere la dovuta ammissione.

Art. 2.

(Gestione del Fondo di solidarietà aziendale)

1. La gestione del Fondo di solidarietà aziendale è analoga a quella prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1994, n. 124, e successive modificazioni, per i fondi pensioni integrativi, con possibilità d'investimento in titoli di Stato i cui proventi debbono accrescere il Fondo stesso.

Art. 3.

(Neutralità fiscale)

1. Tutte le operazioni relative al Fondo di solidarietà aziendale godono di neutralità fiscale.

Art. 4.

(Interventi di integrazione salariale)

- 1. Qualora il Fondo di solidarietà aziendale (FOSA) risulti esaurito o insufficiente, l'impresa in difficoltà può chiedere d'imputare il costo della Cassa integrazione guadagni ai fondi che lo Stato destina a tale scopo, secondo le modalità previste dalla legge.
- 2. L'impresa che ha goduto dei fondi statali per la Cassa integrazione guadagni è obbligata a restituire quanto ricevuto non appena il bilancio torna in attivo.
- 3. La restituzione di cui al comma 2 avviene mediante versamento allo Stato del 10 per cento degli utili netti annuali risultanti dal conto economico dell'impresa.
- 4. Dopo l'estinzione del debito nei confronti dello Stato, l'impresa deve, di nuovo vincolare il 10 per cento degli utili per la ricostituzione del Fondo di solidarietà aziendale.
- 5. L'aliquota dell'1 per cento, o dello 0,75 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti, della retribuzione corrisposta da ogni impresa ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, o altre aliquote stabilite dalla legge sono computate quale credito dell'impresa nei confronti dello Stato nel momento in cui l'impresa stessa si avvale degli interventi di integrazione salariale.
- 6. Per le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale il versamento del contributo addizionale nella misura del 4,5 per cento, o del 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti, dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, o comunque nella misura minore o maggiore stabilita dalla legge, comporta una riduzione delle somme che l'impresa deve restituire allo Stato nella misura corrispondente alla percentuale sopra menzionata dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti.

Tale restituzione avviene nelle forme previste al comma 3.

Art. 5.

(Liquidazione dell'impresa)

1. In ipotesi di liquidazione, qualora l'impresa in difficoltà abbia usufruito dei fondi che lo Stato destina per i costi della Cassa integrazione guadagni, gli eventuali utili debbono essere devoluti a favore dello Stato che risulta creditore privilegiato.

Art. 6.

(Fusione o incorporazione dell'impresa)

- 1. Se l'impresa subisce fusione o incorporazione con altre imprese, il Fondo di solidarietà aziendale di ciascuna impresa costituisce parte del Fondo di solidarietà aziendale della società risultante o incorporante.
- 2. L'impresa risultante o incorporante che ha Fondo di solidarietà aziendale in attivo provvede alla restituzione di quanto ricevuto dallo Stato dall'impresa incorporata o dall'impresa originariamente separata che ha goduto dei fondi statali per la Cassa integrazione guadagni.
- 3. La restituzione di cui al comma 2 avviene mediante il versamento allo Stato del 10 per cento degli utili netti annuali risultanti dal conto economico.

Art. 7.

(Gruppo di imprese)

- 1. Se in un gruppo di imprese il Fondo di solidarietà aziendale di una delle imprese componenti risulta esaurito o insufficiente, si ricorre al Fondo di solidarietà aziendale dell'impresa anche economicamente dominante.
- 2. La restituzione di quanto ricevuto dallo Stato avviene nella forma prevista all'articolo 4, comma 3.

Art. 8.

(Organi di amministrazione e di controllo)

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo di solidarietà aziendale deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei rappresanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo.

Art. 9.

(Responsabilità degli organi del Fondo di solidarietà aziendale)

1. Nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo di solidarietà aziendale si applicano gli articoli 2392-2395 del codice civile.

Art. 10.

(Appropriazione indebita e distrazione di denaro o di titoli di Stato del FOSA)

1. Qualora gli amministratori, o coloro che sono incaricati del controllo, si approprino di una somma di denaro o di titoli di Stato sottraendoli al Fondo di solidarietà aziendale (FOSA), o ne facciano un uso diverso da quello stabilito in questa legge, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.

		·	